

Decreto, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo, del 20.07.2021

www.expartecreditoris.it

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Terza Sezione Civile

In persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. xx del ruolo fallimentare dell'anno 2021,
vista la domanda di omologazione del piano del consumatore proposta da:

CONSUMATORE 1 e **CONSUMATORE 2**, entrambi residenti in OMISSIS, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. **OMISSIS**, che agisce d'intesa con l'avv. **OMISSIS**, con domicilio eletto in OMISSIS;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12.07.2021;

esaminato il piano e la relazione dell'o.c.c., con la relativa nota integrativa depositata l'8.07.2021;
osservato che carattere preliminare e assorbente rispetto ad ogni altro profilo riveste la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità ex art. 7 l. 3/2012;

premesso che, a mente dell'art. 6, comma 2, lett. A, L. 3/2012, per sovraindebitamento si intende “*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”;

rilevato che nel caso di specie appare difettare il presupposto dello stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 6, comma 2, lett. A e 7, comma 1 bis, l. 3/2012;

osservato che gli odierni ricorrenti hanno dedotto di percepire un reddito complessivo pari a circa euro 1.825,00 mensili, di cui euro 1600,00 percepiti da **CONSUMATORE 1** (dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Giustizia) al netto delle trattenute per finanziamenti, ed euro 250,00 percepiti dal **CONSUMATORE 2**, lavoratrice stagionale, per sei mensilità;

osservato che i ricorrenti hanno quantificato l'importo mensile delle rate da mutuo e finanziamenti non trattenute in busta paga in complessivi euro 1.040,00 mensili, e le spese mensili correnti in euro 550,00;

rilevato che **CONSUMATORE 1** e **CONSUMATORE 2** hanno individuato le cause del progressivo ricorso al credito e del sovraindebitamento nelle oscillazioni delle rate del mutuo - contratto nel 2005 a tasso variabile per l'acquisto della casa familiare - e nei bisogni crescenti della famiglia con due figli studenti;

rilevato, tuttavia, che i dati indicati dai ricorrenti non trovano rispondenza in quelli riportati dall'o.c.c., come chiariti nella integrazione dell'8.07.2021, e supportati dai cud e dagli estratti conto forniti dalla banca mutuataria, di cui al seguente prospetto:

Decreto, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo, del 20.07.2021

Anno	A	B	C	D	E	F
	Attivo disponibile (Stipendio medio mensile)	Pagamento delle obbligazioni assunte		Totale uscite per debiti finanziari	% Debiti finanz. su Entrate	Residuo dopo debiti finanziari
		Rate finanz. chirografari	Rata mutuo			
2005	2.092 €		858 €	858 €	41%	1.234 €
2006	2.085 €		931 €	931 €	45%	1.154 €
2007	2.119 €		1.050 €	1.050 €	50%	1.070 €
2008	2.134 €		1.082 €	1.082 €	51%	1.053 €
2009	2.298 €		839 €	839 €	37%	1.458 €
2010	2.356 €		730 €	730 €	31%	1.625 €
2011	2.336 €		791 €	791 €	34%	1.545 €
2012	2.302 €		755 €	755 €	33%	1.547 €
2013	Non consegnato CUD		708 €	708 €		
2014	2.394 €		710 €	710 €	30%	1.685 €
2015	2.389 €	340 €	696 €	1.036 €	43%	1.353 €
2016	2.352 €	688 €	695 €	1.383 €	59%	969 €
2017*	2.413 €	688 €	649 €	1.337 €	55%	1.076 €
2018*	2.522 €	887 €	675 €	1.562 €	62%	960 €
2019*	2.631 €	936 €	675 €	1.610 €	61%	1.020 €
2020*	2.499 €	936 €	670 €	1.606 €	64%	894 €

* Stipendio mensile - Compresi redditi soggetti a tassazione separata

Rilevato che, sulla scorta del prospetto che precede, nell'anno 2020 il reddito disponibile della famiglia al netto delle rate di mutuo e dei finanziamenti – pari ad euro 894,00 – risulta ancora abbondantemente superiore alle spese correnti mensili indicate in euro 550,00, peraltro senza considerare i redditi, sia pur modesti, della sig.ra **CONSUMATORE 2**;

osservato che, a tale stregua, gli odierni ricorrenti non paiono versare in una situazione di sovraindebitamento come sopra definita, dal momento che il reddito mensile è sufficiente a far fronte alla debitoria contratta ed a mantenere un dignitoso tenore di vita;

rilevato che, in ogni caso, il piano del consumatore proposto da **CONSUMATORE 1** e **CONSUMATORE 2** non è ammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. D ter, L. 3/2012.

Invero, sempre dal prospetto analitico di cui sopra, si evince che la rata del mutuo – la cui oscillazione è assunta dai debitori quale fattore determinante il proprio squilibrio finanziario – dopo aver raggiunto un picco nel 2008, è progressivamente diminuita, tanto che nel 2012, anno in cui è stato contratto il primo finanziamento, essa era già inferiore al valore assunto nel 2005, anno della stipula.

A partire da quel momento, e negli anni successivi, il debitore, nonostante la riduzione della rata del mutuo e l'aumento dello stipendio, ha continuato ad erodere il proprio reddito con la stipula di diversi finanziamenti, senza che questi ultimi, tuttavia, rinviengano giustificazione, stando ai dati summenzionati, nell'esigenza di liquidità, dal momento che, come si è detto, al netto della rata di mutuo, lo stipendio appariva ampiamente sufficiente a far fronte alle esigenze familiari, anche considerando il comprensibile aumento delle spese connesse alla crescita dei figli.

In definitiva, i debitori non hanno offerto alcuna plausibile spiegazione al progressivo ricorso al credito effettuato nel corso degli anni.

Sicché, in mancanza di eventi oggettivi (quale, ad esempio, la contrazione del reddito da stipendio) o di comprovate esigenze poste alla base dei finanziamenti, la condotta degli odierni ricorrenti appare del tutto irragionevole, così assorbendo il profilo della colpa grave ex art. 7, comma 2, lett. D ter, L. 3/2012;

ritenuto, per le ragioni su esposte, che nel caso di specie difettino i presupposti di ammissibilità per l'accesso alla procedura di omologazione del piano del consumatore;

ritenuto, quanto al governo delle spese, che la peculiarità delle questioni trattate giustifichi l'integrale compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il piano del consumatore proposta da **CONSUMATORE 1** e **CONSUMATORE 2**;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Decreto, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo, del 20.07.2021

compensa integralmente le spese.

Aversa, 20 luglio 2021
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE CREDITORIS